

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Seduta del - 9 NOV. 2018 Deliberazione N. **850**

L'anno il giorno - 9 NOV. 2018 del mese di

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig.

Presidente..... Giovanni LOLLI

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. BERARDINETTI Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'IGNAZIO Giorgio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Daniela Valenza Segretario

OGGETTO

POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Presa d'atto della metodologia che stabilisce la quantificazione delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni per la realizzazione di operazioni da finanziare con le risorse del POR FSE 2014-2020 Abruzzo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.07.2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento (UE EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 02 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 gennaio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- la Decisione C(2014) 10099 del 17.12.2014 della Commissione Europea, con cui è stato adottato il POR FSE Abruzzo 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 13.03.2015, con la quale si è preso atto della Decisione C(2014) 10099 del 17.12.2014 con cui è stato adottato il POR FSE Abruzzo 2014-2020;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016 del 29 agosto 2017;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;



- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2017) 5838 del 21.08.2017 che approva un'integrazione del Programma Operativo "Regione Abruzzo – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 828 del 22.12.2017, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della Commissione Europea n. C(2017) 5838 del 21.08.2017;
- la Decisione di Esecuzione C(2018)5560 del 14 agosto 2018 che modifica la Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, relativa all'approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – versione 3.0;
- POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Si.Ge.Co. Versione 2 - Luglio 2018 approvato con determinazione DPA/229 del 19.07.2018;
- POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Si.Ge.Co. Versione 3 - Ottobre 2018 approvato con determinazione DPA/331 del 16.10.2018;
- POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Versione 4.0 - Luglio 2018 approvato con determinazione DPA/230 del 20.07.2018;
- POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Versione 5.0 - Ottobre 2018 approvato con determinazione DPA/336 del 19.10.2018;
- DGR n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- Documento di riprogrammazione del Piano di Attuazione Abruzzo approvato con D.G.R. del 3 maggio 2016 nr. 286, recante "Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020" Rimodulazione Piano Attuazione Regionale;
- DGR dell'11 agosto 2016 n. 528, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Piano Operativo FSE 2016-2018;
- DGR n. 523 del 23.07.2018, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione Cronobilancio annualità 2018";
- DGR del 23 luglio 2018 n. 526, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020;
- DPA/313 del 08.10.2018, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- 1^ Aggiornamento tecnico (versione ottobre 2018), del Piano Operativo FSE 2018-2020 approvato con la DGR 526 del 23 luglio 2018";
- il Manuale delle procedure dell'AdG del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Versione 5.0, approvato con Determinazione Direttoriale n. 336/DPA del 19 ottobre 2018;
- DGR del 29 dicembre 2015 n. 1100, recante Modifiche alle Deliberazioni di Giunta Regionale Abruzzo 29 dicembre 2010 n. 1057 e 12 marzo 2012, n.155 e approvazione testo unico disciplina dell'accreditamento delle agenzie per il lavoro;

- Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro;
- Circolare INPS n. 40 del 28/02/2017
- lo Statuto regionale;
- la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 (*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*) e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che:

- gli incentivi all'assunzione si collocano nell'ambito delle iniziative regionali di sostegno alla crisi e sono finalizzati ad agevolare le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle imprese del territorio regionale;

DATO ATTO che:

- l'art. 2bis, introdotto dal Regolamento (UE/Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, rende obbligatorio l'utilizzo di opzioni semplificate di costo per tutte le operazioni, incluso le operazioni in regime *de minimis*, per le quali il sostegno pubblico non sia superiore a 100.000 EUR;
- sebbene le disposizioni transitorie di cui all'art. 152 del Regolamento 1303/2013, al par. 7, consentano all'AdG di non applicare l'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018, tale opzione non si applica alle sovvenzioni sostenute dal Fondo Sociale Europeo per le quali il sostegno pubblico non superi i 50.000 EUR;
- al fine di sostenere operazioni incentivanti le assunzioni da parte di datori di lavoro privati, si rende, pertanto, necessario individuare la migliore forma di semplificazione dei costi applicabile a tali tipologie di operazioni;
- trattandosi di operazioni per le quali le tabelle standard di costi unitari non risultano essere una soluzione appropriata, si intende individuare per il calcolo della sovvenzione l'opzione di cui all'art. 67, par. 1, lett. C "Somme forfetarie" del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che:

- nel Piano Operativo FSE 2018 – 2020, approvato con DGR 526 del 23.07.2018, sono presenti le schede intervento n. 40 e 42, rispettivamente denominate "Area di crisi complessa: inserimento al lavoro" e "Incentivi all'occupazione", le quali prevedono, tra le tipologie di operazioni finanziabili, incentivi alle aziende per l'assunzione di lavoratori che ricadono nella categoria dei cd. svantaggiati (ex. art. 32 del Reg (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.);
- sulla base di dette disposizioni, è stato predisposto dal Servizio "Lavoro" del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università e condiviso dall'Autorità di Gestione unica FESR FSE, il metodo per la quantificazione delle somme forfetarie – contenuto nell'**Allegato 1** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – da utilizzare per la concessione, in regime *de minimis* e in esenzione da notifica, degli incentivi all'assunzione con le risorse del POR FSE Abruzzo 2014-2020;
- le somme forfetarie identificate, tramite la metodologia di cui sopra, si applicano per gli incentivi alle assunzioni nel rispetto del Reg (UE) 1407/2013, nonché per gli incentivi alle assunzioni dei lavoratori svantaggiati, da corrispondere in applicazione dell'art. 32 del Reg (UE) 651/2014) e ss.mm.ii;

CONSIDERATO altresì che tale metodologia consente:

- di rapportare, in modo congruo, gli incentivi al costo della retribuzione annua del nuovo assunto;

- 
- di non favorire i livelli di inquadramento e i settori di attività con le retribuzioni migliori, bensì, al contrario, di rendere gli incentivi disponibili e di interesse anche per le imprese operanti in settori con livelli retributivi più bassi e per l'assunzione di personale inquadrabile ai livelli retributivi inferiori;
 - di ridurre la portata dell'incentivo in presenza di un'assunzione a tempo determinato di durata minima di 12 mesi continuativi, attraverso la riduzione del 50% dei valori individuati come somme forfettarie;
 - di sostenere l'ampliamento della base occupazionale delle imprese, stimolando la loro efficiente organizzazione, anche in termini economici;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- prendere atto del metodo di calcolo delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni per la realizzazione di operazioni da finanziare con risorse del POR FSE 2014-2020 o per interventi analoghi da finanziare con altre risorse;

DATO ATTO che

- le somme forfettarie determinate nel presente documento si applicano agli incentivi alle assunzioni nel rispetto del Reg (UE) 1407/2013;
- le medesime somme forfettarie possono essere assunte anche quale riferimento per gli incentivi alle assunzioni dei lavoratori svantaggiati, da corrispondere in regime di aiuti in esenzione in applicazione dell'art. 32 del Reg (UE) 651/2014) e ss.mm.ii;
- la presa d'atto del metodo di calcolo delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni per la realizzazione di operazioni da finanziare con il POR FSE 2014-20202 afferisce a mera attività ordinaria della Giunta Regionale e risulta indispensabile ai fini dell'attuazione della programmazione del POR FSE 2014-2020;
- in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Regionale le funzioni dell'Organo Esecutivo sono limitate all'ordinaria amministrazione ed agli atti indifferibili, ai sensi del citato art. 86, co. 3, lett. b), del vigente Statuto, nel periodo di *vacatio* dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018;
- il Direttore del "Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa" e il Dirigente del Servizio "Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario" hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- 
1. **di prendere atto** del metodo di calcolo delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni per la realizzazione di operazioni da finanziare con le risorse del POR FSE 2014-2020, contenuto nell'**Allegato 1**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. **di prendere atto** che tale metodo di calcolo delle somme forfettarie si applica per la quantificazione degli incentivi sia per gli aiuti in *de minimis* che per quelli in esenzione per le operazioni da finanziare con le risorse del POR FSE 2014 – 2020;
 3. **di stabilire** che tale metodo di calcolo delle somme forfettarie si applichi per interventi analoghi, attivabili con altre misure o risorse;
 4. **di precisare** che la presa d'atto del metodo di calcolo delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni per la realizzazione di operazioni da finanziare con le risorse del POR FSE 2014-2020 afferisce a mera attività ordinaria della Giunta Regionale e risulta indispensabile ai fini dell'attuazione della programmazione POR FSE 2014-2020;
 5. **di trasmettere** la presente DGR alle seguenti strutture: Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, Autorità di Audit, Autorità di Certificazione;
 6. **di precisare** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 7. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del Servizio DPA011 "Autorità di Gestione Unica FESR-FSE Programmazione e Coordinamento Unitario", sul sito istituzionale della Regione Abruzzo sezione dedicata del POR FSE 2014-2020 "L' Abruzzo in Europa".



CC

S:\DA\Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr – Fse\POR FSE 2014 - 2020\PO 18-20\Interventi_PO\Intervanto_40_Area crisi compl_ins lav\DGR_Metodo

S:\DA\Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr – Fse\POR FSE 2014 - 2020\PO 18-20\Interventi_PO\Intervanto_42_Incentivi occupaz\DGR_Metodo

S:\DA\Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr – Fse\POR FSE 2014 - 2020\ASSE I OCCUPAZIONE\Obiettivo Specifico 8.5 - Inserimento lavorativo disoccupati lunga durata\Azione 8.5.1\Validaz Int 40 e 42\DGR_Metodo

S:\DA\Servizio Autorità di Gestione Unica Fesr – Fse\POR FSE 2014 - 2020\ASSE I OCCUPAZIONE\Obiettivi_Specifico 8.1_Aumentare_occ_giovani\Azione_8.1.1\Validaz Int 40 e 42\DGR_Metodo


DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO:

DPA - DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA

SERVIZIO: **DPA 011 - SERVIZIO AUTORITA' DI GESTIONE UNICA FESR-FSE,
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO UNITARIO**

UFFICIO: **COORDINAMENTO, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL P.O. FSE**


L'Estensore
Dott.ssa Chiara Colangelo


(firma)


Il Responsabile dell'Ufficio
Vacante

(firma)


Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Elena Sico


(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Vincenzo Rivera


(firma)


Il Componente la Giunta


(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta


(firma)




Il Presidente Vicario della Giunta

On. Giovanni Lolli

(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)



ALLEGATO 1

POR FSE ABRUZZO 2014-2020

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

DEFINIZIONE DI SOMME FORFETTARIE PER INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Novembre 2018



PREMESSA

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 all'articolo 67 "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile" così come modificato dall'art. 272, par. 1, punto 28, del Regolamento (UE/Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 dispone quanto segue:

"1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;

b) tabelle standard di costi unitari;

c) somme forfettarie;

d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;

e) finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis.

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni

Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l'audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso.

2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.

2 bis. Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall'FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis.

Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall'FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all'articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 152, paragrafo 7.

3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili all'intera operazione o progetto facente parte di un'operazione.

5. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii) sull'applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari;

a bis) un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall'autorità di gestione o, nel caso del FEASR, dall'autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR;

b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;

- 
- c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo;
- e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento per quanto concerne la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), del presente articolo, i relativi metodi di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo e la forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), del presente articolo, precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione.

6. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione."

In particolare, l'art. 2bis, introdotto dal Regolamento (UE/Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, rende obbligatorio l'utilizzo di opzioni semplificate di costo per tutte le operazioni, incluso le operazioni in regime de minimis, per le quali il sostegno pubblico non sia superiore a 100.000 EUR.

Sebbene le disposizioni transitorie di cui all'art. 152 del Regolamento 1303/2013, al par. 7, consentano all'AdG di non applicare l'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018, tale opzione non si applica alle sovvenzioni sostenute dal Fondo Sociale Europeo per le quali il sostegno pubblico non superi i 50.000 EUR.

In ragione di tali disposizioni, al fine di sostenere operazioni incentivanti le assunzioni da parte di datori di lavoro privati, si rende necessario individuare la migliore forma di semplificazione dei costi applicabile a tali tipologie di operazioni.

1. Le operazioni oggetto di semplificazione

Gli *incentivi all'assunzione* si collocano nell'ambito delle iniziative regionali di sostegno alla crisi e sono finalizzati a rendere più appetibili, perché più vantaggiose, le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle imprese del territorio regionale, in ragione della concessione di un incentivo *una tantum* collegato, appunto, all'assunzione stessa. Se da un lato tali incentivi sono finalizzati a sostenere l'ampliamento della base occupazionale delle imprese, dall'altro hanno la funzione di stimolare la loro efficiente organizzazione, anche in termini economici.

Si ritiene, pertanto, fondamentale sostenere interventi che possano favorire la permanenza delle imprese nei mercati settoriali di riferimento e, al tempo stesso, ampliare la loro base occupazionale.

2. L'opzione di semplificazione dei costi applicabile

Trattandosi di operazioni per le quali le tabelle standard di costi unitari non risultano essere una soluzione appropriata, si intende individuare per il calcolo della sovvenzione l'opzione di cui all'art. 67, par. 1, lett. C "Somme forfettarie" del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii.



Tale opzione di semplificazione consente di calcolare tutti i costi di una operazione sulla base di un importo predeterminato, individuando con chiarezza le attività o gli output attesi.

La sovvenzione è versata se le condizioni previste (le attività da svolgere o gli output da produrre) sono rispettate.

3. Metodologia per la definizione della somma forfettaria

Per quantificare la misura degli incentivi si è provveduto ad individuare, quale *fonte primaria* per il calcolo, la “retribuzione annua” corrispondente a quella riferita al personale da assumere appartenente alle diverse tipologie contrattuali, così come riportate nella tabella 1 del paragrafo 4. Facendo riferimento ai livelli retributivi minimi e massimi stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei dipendenti ed assumendo, come base di riferimento, la distribuzione dei lavoratori abruzzesi fra le diverse tipologie contrattuali, è stata stabilita una percentuale di riferimento da applicarsi alla media del valore dei predetti contratti collettivi al fine di determinare l’ammontare massimo dell’incentivo. Pertanto, l’importo è collegato alla media delle retribuzioni pagate dalle imprese operanti sul territorio sulla base dei contratti collettivi, mentre la quantificazione massima del contributo concedibile è determinata tenuto conto della situazione specifica dell’Abruzzo, con l’obiettivo di fornire risposte concrete idonee ad incentivare le assunzioni.

In analoghe fattispecie, le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, già a partire dal 2016 e, dunque, prima dell’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento 1303/2013, hanno deciso di attribuire al contributo un valore determinato in base alla percentuale massima del 30% rispetto alla media delle retribuzioni dei contratti collettivi.

La situazione della Regione Abruzzo, tuttavia, si differenzia rispetto a quella delle regioni menzionate, sia per il diverso Prodotto Interno Lordo (P.I.L.) pro capite, sia per il tasso di disoccupazione che caratterizza la nostra regione.

Infatti, dagli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT, si evince che la Regione Abruzzo nel 2015 (Indice Eurostat) aveva un PIL pro capite di circa 24.500,00 EUR, dunque, molto inferiore a quello del Veneto che si attesta a 30.800,00 EUR e a quello dell’Emilia Romagna, il cui PIL pro capite nel 2017 era pari a 33.600,00 EUR.

Nel 2017 il tasso di disoccupazione in Abruzzo era vicino al 13%, mentre in Emilia Romagna era al 6,9% e in Veneto al 6,8%. Inoltre, nella determinazione del tasso di disoccupazione della Regione Abruzzo va ulteriormente tenuto conto che quello relativo alla disoccupazione femminile supera il 18%.

Pertanto, nella determinazione del valore massimo da attribuire al contributo concedibile in occasione di un’assunzione a tempi indeterminato, la Regione Abruzzo non può non tenere conto di questi indici che registrano valori meno incoraggianti rispetto a quelli delle regioni che hanno già statuito in merito.

Per tali motivazioni, la Regione Abruzzo intende stabilire in due percentuali massime il contributo concedibile attraverso politiche assunzionali da finanziare con risorse proprie o europee.

Il primo massimale del 50% della media delle retribuzioni annue – e, dunque, con un valore che si attesta in 10.000,00 EUR – è stabilito come incentivo massimo per assunzioni a tempo



indeterminato di uomini di età pari o superiore ai 50 anni o di donne di qualunque età, che rappresentano il target con maggiori difficoltà di collocamento sul mercato del lavoro.

Il secondo massimale è fissato nella percentuale del 40% – con un valore che si attesta, dunque, ad 8.000,00 euro – ed è utilizzato per la quantificazione degli incentivi che si riferiscono alle assunzioni di lavoratori di sesso maschile di età inferiore ai 50 anni.

Il valore dell'incentivo all'assunzione, che consegue dall'applicazione della descritta metodologia, costituisce un significativo incentivo all'ampliamento della base occupazionale, finalizzata al miglioramento organizzativo ed alla introduzione di innovazioni. Il predetto valore inoltre è tale da non ostacolare, in ogni caso, la ricerca, da parte delle imprese, di una maggiore efficienza organizzativa ed economica.

La metodologia utilizzata consente di determinare il valore dell'incentivo applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato. Come precisato al paragrafo 5, il valore di riferimento per le assunzioni a tempo determinato discende da quello relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, riparametrato verso il basso. Tale percorso è funzionale a promuovere maggiormente il ricorso a tale tipologia contrattuale da parte dei datori di lavoro nell'ottica di una maggiore stabilità occupazionale.

Sono stati considerati gli importi dei vigenti CCNL per i diversi livelli retributivi e per i differenti settori di attività delle imprese, desumibili dall'archivio kitech presso <https://www.kitech.it/Retribuzione-CCNL-Tabelle-Retributive.aspx>.

I dati sono riassunti nella richiamata tabella 1.

Preso atto dei dati di reddito minimo e massimo per i diversi livelli retributivi e per i diversi settori di attività delle imprese e considerata:

- sia la forte variabilità delle retribuzioni per i diversi settori di attività nei quali operano le aziende e per i diversi livelli di inquadramento dei lavoratori,
- sia la necessità di calibrare il sostegno finanziario al fine di premiare la maggiore stabilità occupazionale,

si è ritenuto di dover individuare un valore-soglia del contributo, in modo da pervenire alla definizione di 2 somme forfettarie (8.000,00 EUR e 10.000,00 EUR) per le assunzioni a tempo indeterminato (cfr. infra) e, in maniera derivata, a 2 valori per la somma forfettaria per le assunzioni a tempo determinato.

La procedura seguita per l'individuazione delle Somme Forfettarie è descritta nei paragrafi 4 e 5.

4. VANTAGGI DEL METODO

L'applicazione del metodo esposto consente pertanto:

- di rapportare, in modo congruo, gli incentivi al costo della retribuzione annua del nuovo assunto secondo la metodologia esposta in calce alla tabella 1 (40% e 50% del valore annuo calcolato sulla base del valore modale riferito al territorio abruzzese);
- di non favorire i livelli di inquadramento e i settori di attività con le retribuzioni migliori, bensì, al contrario, di rendere gli incentivi disponibili e di interesse anche per le imprese



operanti in settori con livelli retributivi più bassi e per l'assunzione di personale inquadrabile ai livelli retributivi inferiori;

- di ridurre la portata dell'incentivo in presenza di un'assunzione a tempo determinato di durata minima di 12 mesi continuativi, attraverso la riduzione del 50% dei valori individuati come somme forfettarie.

Se le imprese accedono ad ulteriori forme di incentivazione all'assunzione a carattere nazionale e/o regionale, gli specifici avvisi prevedono modalità di verifica della compatibilità di tali agevolazioni con gli incentivi assunzionali regionali e del rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis, nonché delle intensità di aiuto previste dal Reg. 651/2014 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui non risultino rispettati i massimali previsti e le intensità di aiuto dai pertinenti regolamenti, la regione Abruzzo non procederà alla concessione delle agevolazioni (contributi assunzionali). Non sono previste ipotesi di rimodulazione delle somme forfettarie.

5. FONTE ED ELABORAZIONE DEI DATI

Nella tabella seguente sono indicati gli importi dei vigenti CCNL per i diversi livelli retributivi e per i differenti settori di attività delle imprese, estratti dall'archivio kitech presso il sito:

<https://www.kitech.it/Retribuzione-CCNL-Tabella-Retributive.aspx>.

La tabella è stata costruita facendo riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in Regione Abruzzo negli ultimi 5 anni e ricavati dal Sistema Informativo Unico Lavoro "25SIL".

L'elenco dei valori acquisiti come dati esaurisce una percentuale di CCNL, applicata nel territorio abruzzese, pari al 67,10% del totale. Nella quinta e sesta colonna della tabella sono state indicate la retribuzione mensile per il livello minimo relativo ai diversi contratti e la retribuzione mensile per il livello massimo relativo ai differenti contratti.

Nell'ultima colonna sono state indicate anche le date di entrata in vigore dei contratti.

La media delle retribuzioni mensili per il livello minimo dei CCNL utilizzati è risultata pari a 1.302,05 EUR; la media delle retribuzioni mensili per il livello massimo dei CCNL utilizzati è risultata pari a 2.345,87 EUR. La differenza tra livello massimo e livello minimo è pari a 1.043,82 EUR.

In considerazione del fatto che i contratti applicati effettivamente in regione Abruzzo non risultano distribuiti uniformemente sui diversi livelli contrattuali, bensì, essendo al contrario appiattiti verso il basso, è stato costruito un algoritmo attraverso il quale si è stabilito che essi si collocano nel ventiduesimo percentile di questa differenza (22% di 1.043,82=229,64).

Il ventiduesimo percentile scaturisce dal fatto che, in media, i livelli di un contratto sono 9. Se si assume come semplificazione che i livelli retributivi dei diversi contratti si distribuiscono linearmente, da analisi campionarie emerge che la media ponderata dei contratti sottoscritti si colloca nel ventiduesimo percentile.

In altri termini: $100/9=11,11 \times 2=22,22$ (arrotondato per difetto a 22).

Ne consegue che il valore mensile stimato della retribuzione, mediamente applicata in Regione Abruzzo, è pari a $1.302,05 + 229,64 = 1.531,69$ EUR; quella annuale è pari a 19.912,02 EUR ($1.531,69 \text{ EUR} \times 13$).

Calcolando su tale importo annuale il 50%, come prima stabilito nel paragrafo 2, si giunge alla determinazione del valore pari a 9.956,01 EUR che, arrotondato e tenuto conto della stima in eccesso, consente di poter determinare la somma forfettaria in 10.000,00 EUR.

Seguendo la medesima impostazione, si può determinare la ulteriore somma pari al 40% di 19.912,02 Euro, per la quantificazione di incentivi per le assunzioni di lavoratori di sesso maschile di età inferiore ai 50 anni.

Per tale categoria la somma forfettaria è stabilita a 8.000,00 EUR.

TABELLA 1

Assunti in Abruzzo negli ultimi 5 anni (2013-2018) distinti per CCNL e ricavati dal nuovo Sistema Informativo Lavoro Unico di Regione Abruzzo

1	2	3	4	5	6	7
Numero Assunti	CCNL	% singoli	% cumulata	Retribuzione mensile per il livello minimo	Retribuzione mensile per il livello massimo	Note
323.859						
42.380	C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi.	13,09%	13,09%	1.371,26	2.918,95	Tabella in vigore dal 1-3-2018
41.420	C.c.n.l. per i dipendenti di: aziende alberghiere; pubblici esercizi; stabilimenti balneari; alberghi diurni; imprese di viaggio e turismo; campeggi e villaggi turistici.	12,79%	25,88%	1.237,16	2.200,85	Tabella in vigore dal 1-1-2018
23.560	C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese edili ed affini.	7,27%	33,15%	1.383,56	2.404,86	Tabella in vigore dal 1-7-2018
16.699	C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche private e della installazione di impianti.	5,16%	38,31%	1.328,97	2.656,33	Tabella in vigore dal 1-9-2016
15.138	C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane edili ed affini.	4,67%	42,98%	1.403,21	2.489,47	Tabella in vigore dal 1-4-2017
9.372	C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini.	2,89%	45,87%	1.402,14	2.920,28	Tabella in vigore dal 1-1-2018
9.330	C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione di impianti.	2,88%	48,76%	1.277,93	1.817,39	Tabella in vigore dal 1-6-2018
8.068	C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto terzi, dalle imprese di servizi	2,49%	51,25%	1.399,71	2.224,06	Tabella in vigore dal 1-1-2014
7.125	Cooperative socio-sanitarie.	2,20%	53,45%	1.184,19	2.413,14	Tabella in vigore dal 1-3-2013
6.009	C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.	1,86%	55,30%	1.213,06	3.509,43	Tabella in vigore dal 1-6-2011
5.569	C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.	1,72%	57,02%	1.174,91	1.605,59	Tabella in vigore dal 1-6-2011
4.546	C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessili, dell'abbigliamento e delle calzature.	1,40%	58,43%	1.224,41	1.799,56	Tabella in vigore dal 1-10-2018

3.932	C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane di acconciatura maschile, acconciatura femminile e di estetica.	1,21%	59,64%	1.139,90	1.395,99	Tabella in vigore dal 1-6-2016
2.971	C.c.n.l. per i dipendenti dagli studi professionali aderenti alla CONSILP.	0,92%	60,56%	1.315,12	2.133,31	Tabella in vigore dal 1-9-2017
2.859	C.c.n.l. per alimentaristi artigiani.	0,88%	61,44%	1.309,90	2.148,41	Tabella in vigore dal 1-1-2018
2.454	C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende esercenti: l'industria cotoniera; l'industria della canapa, del lino, del cocco e delle fibre dure, similari e succedanee, del semlavorati canapa macerata e st	0,76%	62,20%	1.216,57	1.797,07	Tabella in vigore dal 1-10-2018
2.452	C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti la confezione in serie di abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; camicerie; biancheria personale e da casa; confezioni in pelle	0,76%	62,95%	1.224,41	1.799,56	Tabella in vigore dal 1-10-2018
2.324	C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria: delle conserve animali, ittiche e vegetali; dolciaria; degli alimenti zootecnici; lattiero-casaria; dei vini, acquaviti, liquori, scirop	0,72%	63,67%	1.785,87	2.875,28	Tabella in vigore dal 1-1-2018
1.864	C.c.n.l. per i dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata.	0,58%	64,25%	1.072,35	1.952,60	Tabella in vigore dal 1-3-2016
1.744	C.c.n.l. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, nettezza urbana, espurgo pozzi neri, raccolta e trasporto rifiuti urbani e/o industriali nonché esercenti congiuntamente o	0,54%	64,79%	1.174,91	1.605,59	Tabella in vigore dal 1-6-2011
1.681	C.c.n.l. per gli addetti alle industrie: chimiche, chimicofarmaceutiche del cellofan; dielettiche e dei materiali isolanti ed affini; olearie e margariniere di coibentazione.	0,52%	65,31%	1.534,46	2.897,48	Tabella in vigore dal 1-1-2018
1.476	C.c.n.l. per i dipendenti dalle libere istituzioni assistenziali.	0,46%	65,76%	1.210,91	3.390,52	
1.460	Servizi di telecomunicazione.	0,45%	66,21%	1.296,15	2.359,97	Tabella in vigore dal 1-7-2018
1.444	C.c.n.l. per gli addetti alle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e alle industrie delle materie plastiche.	0,45%	66,66%	1.384,77	2.190,17	Tabella in vigore dal 1-5-2018
1.440	C.c.n.l. per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dai centri di riabilitazione.	0,44%	67,10%	1.285,54	3.140,85	Tabella in vigore dal 1-1-2009
	VALORI MEDI DELLE RETRIBUZIONI			1.302,05	2.345,87	

VALORE MENSILE GENERATO DALLA MEDIA DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE TRA I VALORI MINIMI E MASSIMI DEI CCNNL APPLICATI MAGGIORMENTE IN ABRUZZO NEGLI ULTIMI 5 ANNI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (67,10%) (>2/3)	1.823,96
VALORE ANNUALE GENERATO DALLA MEDIA DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE TRA I VALORI MINIMI E MASSIMI DEI CCNL APPLICATI MAGGIORMENTE IN ABRUZZO NEGLI ULTIMI 5 ANNI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (67,10%) (>2/3)	23.711,50

50% DEL VALORE ANNUO

11.855,75



22% DELLA DIFFERENZA TRA MEDIA DELLE RETRIBUZIONI MASSIME E MEDIA DELLE RETRIBUZIONI MINIME	229,64
VENTIDUESIMO PERCENTILE CALCOLATO COME STIMA DEI LIVELLI CONTRATTUALI EFFETTIVAMENTE APPLICATI IN ABRUZZO (VALORE MENSILE)	1.531,69
VENTIDUESIMO PERCENTILE CALCOLATO COME STIMA DEI LIVELLI CONTRATTUALI EFFETTIVAMENTE APPLICATI IN ABRUZZO (VALORE ANNUALE)	19.912,02

50% DEL VALORE ANNUO

9.956,01

6. LE SOMME FORFETTARIE INDIVIDUATE E GLI OUTPUT ATTESI

Sulla base della stima effettuata e di ulteriori considerazioni quali:

- la forte variabilità delle retribuzioni per i diversi settori di attività nei quali operano le imprese e per i diversi differenti di inquadramento dei lavoratori,
- l'opportunità di calibrare il sostegno finanziario al fine di premiare la maggiore stabilità occupazionale,

si è pervenuti alla definizione delle somme forfettarie e dei relativi output come indicato nella tabella successiva.

TABELLA 2

	ASSUNZIONI a tempo indeterminato full-time o part-time \geq 75% di almeno 24 mesi	ASSUNZIONI a tempo determinato full-time o part- time \geq 75% di almeno 12 mesi
Lavoratrici donne o lavoratori di sesso maschile con età pari o superiore ai 50 anni	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Lavoratori di sesso maschile di età inferiore a 50 anni	€ 8.000,00	4.000,00

Le somme riportate nella prima colonna della Tabella 2 sono riconosciute a fronte di assunzioni a tempo indeterminato e/o trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di tipo full-time 100% o di tipo part-time pari e superiori al 75% delle ore previste dal CCNL di riferimento. I rapporti di lavoro a tempo indeterminato devono avere una durata minima di 24 mesi dalla data di assunzione.

Le somme riportate nella seconda colonna sono riconosciute a fronte di assunzioni a tempo determinato di tipo full-time 100% o di tipo part-time pari e superiori al 75% delle ore previste dal CCNL di riferimento. I rapporti di lavoro a tempo determinato devono avere una durata minima di 12 mesi dalla data di assunzione.

La compatibilità di tali somme forfettarie con i regimi di aiuto sarà verificata in riferimento alle limitazioni previste dagli stessi.

In riferimento alle somme forfettarie individuate è necessario verificare se l'ammontare dell'incentivo è inferiore alle percentuali del 40% o 50% del costo annuale contrattuale, e in particolare:

- per lavoratori uomini di età compresa tra 18 e 49 anni la soglia da non superare è il 40% del costo annuale lordo del contratto di lavoro (retribuzione + 13° mensilità + 14° mensilità, se dovuta + TFR + oneri assistenziali e previdenziali INPS e INAIL, se dovuti);
- per lavoratrici donne e lavoratori uomini over 50 la soglia da non superare è il 50% del costo annuale lordo del contratto di lavoro (retribuzione + 13° mensilità + 14° mensilità, se dovuta + TFR + oneri assistenziali e previdenziali INPS e INAIL, se dovuti).

Inoltre è necessario accertare il mantenimento dell'occupazione per la durata minima prevista:

- 12 mesi per il contratto a tempo determinato.
- 24 mesi per il contratto a tempo indeterminato.

7. SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, conformemente a quanto disposto dal Manuale delle procedure del POR FSE Abruzzo 2014 – 2020, prevede almeno le seguenti verifiche:

- 1) verifiche amministrative ex ante sul 100% delle domande di anticipazioni/rimborso, da effettuarsi prima dell'erogazione dell'incentivo e finalizzate all'accertamento delle assunzioni, attraverso l'esame di:
 - copia della comunicazione CO-UNILAV;
 - prospetto di calcolo del costo annuale lordo del contratto di lavoro di ciascun destinatario dell'intervento, debitamente firmato dal datore di lavoro, indicante l'importo lordo della retribuzione, la tipologia contrattuale (tempo determinato e/o indeterminato), la durata (per i contratti a tempo determinato) e, se trattasi di lavoratori part-time, il numero delle ore contrattuali;
 - altri allegati previsti dall'Avviso.
- 2) per le domande di primo pagamento e saldo, verifiche amministrative sul 100% dei beneficiari al fine di accertare l'effettiva permanenza e durata del rapporto di lavoro;
- 3) Visure de minimis e visure aiuti (banca dati RNA) per le verifiche del non superamento dei massimali di aiuto, delle intensità e per le verifiche del cumulo con eventuali altre agevolazioni concesse al datore di lavoro per lo stesso lavoratore/lavoratrice.

8. CONCLUSIONI

L'applicazione del metodo esposto consente pertanto:

- di rapportare, in modo congruo, gli incentivi al costo della retribuzione annua del nuovo assunto attraverso il parametro del 50% e del 40%, come sopra delineati, ovvero non più del 50% o del 40% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo assunto;
- di non favorire i livelli di inquadramento e i settori di attività con le retribuzioni migliori bensì, al contrario, di rendere gli incentivi disponibili e di interesse anche per le imprese operanti in settori con livelli retributivi più bassi e per l'assunzione di personale inquadrabile ai livelli retributivi inferiori, attraverso l'introduzione di un valore-soglia pari a 10.000,00 EUR per le donne e gli uomini di età pari o superiore a 50 anni e 8.000,00 EUR per uomini di età inferiore a 50 anni;



di ridurre la portata dell'incentivo in presenza di un'assunzione a tempo determinato, attraverso la riduzione di tale valore soglia a 5.000,00 EUR o 4.000,00 EUR per contratti di almeno 12 mesi continuativi.

Se le imprese possono accedere ad ulteriori forme di incentivazione all'assunzione a carattere nazionale e/o regionale, gli specifici avvisi prevedono le modalità di verifica della compatibilità di tali agevolazioni con gli incentivi assunzionali regionali e del rispetto dei massimali e delle intensità previsti dai regolamenti (de minimis e aiuti in esenzione).

Le somme forfettarie determinate nel presente documento si applicano agli incentivi alle assunzioni nel rispetto del Reg (UE) 1407/2013.

Le medesime somme forfettarie possono essere assunte anche quale riferimento per gli incentivi alle assunzioni dei lavoratori svantaggiati, da corrispondere in regime di aiuti in esenzione in applicazione dell'art. 32 del Reg (UE) 651/2014) e ss.mm.ii.

A tal fine, per l'individuazione dei lavoratori svantaggiati si utilizzano le definizioni desunte dall'art. 2 del Reg (UE) 651/2014 e ss.mm.ii che precisa quanto segue:

“Ai fini del presente regolamento si intende per «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.”

Nel caso di aiuti in esenzione, sulla base delle disposizioni di cui al par. 6 dell'art. 32 del Regolamento 651/2014, i dispositivi devono precisare che l'intensità di aiuto non può, in alcun caso, essere superiore al 50%.